

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

RG 1563/14
CRON 11910/14

Il G.L.

letti gli atti del procedimento n. 1563/2014 R.G.Aff. Cont.;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4.2014

OSSERVA

Con il presente ricorso l'istante, premesso di essere stato assunto dalla FCE in data 11.3.1985, con la qualifica di impiegato livello 5s CCNL Industria Metalmeccanica con funzioni di Customer Care Agent e di essere stato licenziato in data 31.5.1999 e riassunto in data 22.3.2006 a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento pronunciata dal Tribunale di Roma in data 9.10.2003 e confermata dalla Corte d'Appello, lamenta che la FCE avrebbe illegittimamente ed arbitrariamente proceduto alla compensazione del proprio credito per il rimborso della quota dei contributi versati all'Inps sulle retribuzioni maturate durante il periodo di licenziamento illegittimo con il credito alle retribuzioni mensili a lui spettante contravvenendo ai limiti previsti dagli art 1246 c.c. e 545 n. 3 c.p.c. in combinato disposto.

La questione di diritto che pone la presente fattispecie è quella di stabilire se il credito avente ad oggetto la retribuzione mensile sia suscettibile di compensazione con il credito restitutorio del datore di lavoro nei confronti del lavoratore o se piuttosto dia luogo alla c.d. compensazione atecnica nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico. A parere di questo decidente questa seconda evenienza è da escludersi alla luce delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali. Si registra negli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza la tendenza a superare il precedente orientamento secondo cui la cosiddetta compensazione impropria trova applicazione tutte le volte che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto. La Suprema Corte nei più recenti arresti ha statuito il superamento del principio secondo cui a dare adito alla compensazione atecnica sia sufficiente l'unicità del rapporto. Ad essere decisivo - ha ora messo in chiaro la Corte di Cassazione - non è il dato dell'unicità del rapporto, ma l'autonomia delle obbligazioni; autonomia da intendersi come assenza del nesso di sinallagmaticità. In tal senso si è rilevato che: *<L'art. 1246 c. c. prevede che la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito; tale disposizione, nel suo testuale tenore, sancisce che, ai fini della compensazione, non è necessaria l'identità o l'affinità dei titoli dei reciproci rapporti obbligatori, affermando così la regola della compensabilità delle obbligazioni, ancorchè derivanti da fonti distinte, senza che, però, si sia, perciò solo, autorizzati a desumere l'esclusione della compensazione di obbligazioni scaturenti da un unico contratto o da una unica fonte negoziale o da un unico evento. Una tale esclusione non si ricava neppure dalle altre norme codicistiche che disciplinano l'istituto, e non a caso l'art. 1241 c. c., si limita a stabilire che "quando due persone sono obbligate una*

1/1

Altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti", facendo riferimento ai "due debiti", alle due obbligazioni, senza alcun cenno all'unicità o pluralità dei rapporti nei quali le obbligazioni hanno causa > (v. Cass S.U. n. 775 del 1999). Peraltro, la tesi secondo cui in caso di rapporto unico, anche se complesso, la valutazione delle rispettive pretese si ridurrebbe ad un accertamento contabile delle poste di dare e avere, è condivisibile solo quando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perchè in tali ipotesi la non compensabilità deriva dal fatto che l'elisione delle reciproche obbligazioni verrebbe ad incidere sull'efficacia del negozio, ponendosi così la compensazione in contrasto con la funzione del contratto. Quando, invece, le obbligazioni, ancorchè nascenti dal medesimo negozio, non siano in rapporto di sinallagmaticità, avendo carattere autonomo, non v'è ragione alcuna per escludere la fattispecie dall'area della compensazione in senso tecnico e dall'applicazione della relativa disciplina (v. ancora S.U. n. 775 cit.)

Deve pertanto concludersi che, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico, non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui esse prendono origine, siano "autonome" (nel senso, precisato, di "non legate da nesso di sinallagmaticità"), posto che, in ogni altro caso, non vi sarebbe motivo alcuno per escludere l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1246 c. c., che tiene conto anche delle caratteristiche dei crediti (specialmente in relazione alla - totale o parziale - impignorabilità dei medesimi) proprio per evitare, tra l'altro, che l'operatività della compensazione si risolvesse in una perdita di tutela per alcuni creditori. In ogni caso, escludere che, in alcuni casi, possa operare l'istituto della compensazione disciplinato dal codice, non può essere un modo indiretto per poi ammettere una sorta di "compensazione di fatto", oltre i limiti previsti dalla disciplina codicistica e in ipotesi in cui tale disciplina non ammetterebbe la compensazione. Le cd. "compensazioni atecniche", pertanto, in mancanza di espressa previsione testuale, non possono essere estese oltre le ipotesi in cui una compensazione non sia logicamente configurabile (obbligazioni in sinallagma), dovendo, in ogni altro caso, ritenersi applicabile l'istituto della compensazione previsto dal codice, con i limiti e le garanzie della relativa disciplina" (Cass. sez. lav. 9 maggio 2006, n. 10629). Nel medesimo senso si sono pronunciate Cass. sez. lav. n. 12327/05, Cass. sez. lav. n. 5349/05, Cass. sez. lav. n. 8924/04, Cass. civ. n. 260/06, Cass. civ. n. 9059/02. Che non sia sufficiente per precludere l'operatività della compensazione propria l'unicità del rapporto è principio affermato anche da Cass. sez. lav. n. 3628/07, che esige, per escludere la compensazione propria, che le obbligazioni siano riferibili al medesimo periodo; con la conseguenza di applicare la compensazione propria quando i debiti attengono a periodi diversi del medesimo rapporto. Questa infatti la massima: *"Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle*

omme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda. Ne consegue che è configurabile compensazione in senso proprio o tecnico tra il credito per contributi previdenziali e il controcredito per sgravi contributivi nel caso in cui i contrapposti crediti non abbiano la medesima fonte, in quanto riguardino periodi diversi dello stesso rapporto contributivo". Non rinvia questo giudice motivi per discostarsi da tale orientamento, anche in considerazione della sua maggiore aderenza al dato testuale e della sua conformità ad un pronunciamento delle Sezioni Unite della S. C. n. 775/99.

Ne consegue che nell'ipotesi in oggetto, non essendo in nessun modo ravvisabile il vincolo di corrispettività tra la retribuzione mensile ed il credito restitutorio del datore per la quota di contributi versati sulle retribuzioni maturate durante il periodo del licenziamento illegittimo deve ritenersi applicabile la disciplina della compensazione tecnica, tra cui l'art. 1246 c.c. che letto in combinato disposto con l'art. 545 c.p.c. sancisce la regola dell'impossibilità di opporre in compensazione le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o salario se non nella misura della loro pignorabilità pari ad un quinto del loro importo. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della trattenuta della retribuzione mensile del mese di gennaio nonché di quelle successive maturate e non corrisposte limitatamente alla parte eccedente la misura di un quinto corrispondente ad euro 581,06.

Oltre al *fumus* anche il *periculum in mora* risulta integrato avuto riguardo alla natura alimentare del credito ed al totale azzeramento dei mezzi di sostentamento del lavoratore per effetto dell'impugnata ritenuta.

Alla soccombenza segue la condanna della società convenuta alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla FCE ~~Bank~~ ^{BANK} PLC-Ford Credit l'immediato pagamento della retribuzione del mese di gennaio 2014 e di quelle successive maturate nella misura eccedente l'importo di un quinto del loro importo.

Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 625,00 per compensi oltre Iva e Cpa.

Messina 23/11/2016

CANCELLIERE BR
Dott.ssa Antonella Rende

Il G.L.
Dott.ssa Alessandra Santalucia